

Codice A1604C

D.D. 8 giugno 2026, n. 428

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Ciavanassa - codice ROC2072, ubicata nel Comune di Valprato Soana (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 428/A1604C/2026

DEL 08/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Ciavanassa - codice ROC2072, ubicata nel Comune di Valprato Soana (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 23/2/2026 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 23/2/2026 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della sorgente potabile denominata *Ciavanassa* - codice ROC2072, ubicata nel Comune di Valprato Soana (TO).

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La sorgente è ubicata nel bacino dell’alta Val Soana, in corrispondenza di un dosso glaciale, nel settore nord-orientale del territorio comunale, a valle della località Grangia Pontet e ad Ovest di Grangia Cianavassa; la quota del punto di presa è a circa 1.770 metri s.l.m..

Dal punto di vista cartografico, è ricompresa nella sezione 113030 della BdTre della Regione Piemonte alla scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l’inquadramento catastale, è identificabile nel mappale n. 43 del foglio di mappa n. 2.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca la sorgente è individuabile nel Foglio n. 42 “*Ivrea*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore al *Complesso dei Calcescisti con pietre verdi della Zona Piemontese* costituito, prevalentemente, da prasiniti, serpentiniti, anfiboliti, micascisti, con subordinati calcescisti e marmi. Per quanto concerne le formazioni superficiali poggianti sul substrato roccioso si rilevano morene wurmiane, postwurmiane e recenti afferenti ai cordoni morenici principali dell’anfiteatro d’Ivrea: il materiale di copertura che affiora nell’intorno della captazione è composto da materiale sciolto grossolano, ascrivibile ad un morenico scheletrico sparso, mentre nell’immediato intorno della sorgente affiora ampiamente substrato roccioso in posto. In un intorno significativo dell’area non sono stati

evidenziati dissesti gravitativi di versante e quindi non sono stati rilevati indicatori di processi geomorfici attivi o riattivabili.

L'assetto idrogeologico locale è profondamente connesso con le caratteristiche geologiche e litostratigrafiche del territorio. Il substrato roccioso è tipicamente contraddistinto da un carattere di impermeabilità; tuttavia, la presenza di sistemi di discontinuità tettoniche - faglie e fratture - può consentire l'instaurarsi di una limitata circolazione idrica sotterranea e il grado di permeabilità delle formazioni rocciose è pertanto funzionale al grado di fratturazione delle stesse ma, in linea generale, si può classificare come basso.

I depositi glaciali costituiscono un complesso acquifero contraddistinto da una permeabilità per porosità di grado medio-basso, influenzata dalla presenza di matrice limosa; la principale direzione di deflusso della falda segue la linea di massima pendenza del bacino sotteso alla sorgente. La sorgente può essere classificata come "sorgente di contatto, di strato" secondo la classificazione operata da Desio nel 1985.

Sulla base della caratterizzazione geo-geomorfologica dell'area, nonché delle misure di portata effettuate, il proponente ritiene che il bacino imbrifero sotteso alla sorgente, avente superficie pari a circa 0,7 ettari, possa non essere coincidente con il bacino idrogeologico di alimentazione della stessa; il limite di quest'ultimo potrebbe verosimilmente raggiungere il subalveo del torrente, situato al limite tra i depositi morenici e il substrato.

Non avendo a disposizione dati per determinare la curva di efflusso sorgivo, poiché la sorgente analizzata è sprovvista di misuratore di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale o la velocità di flusso - così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 - la vulnerabilità dell'acquifero alimentante l'emergenza è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato; in particolare, la sorgente ricade all'interno della situazione idrogeologica identificata come *falda idrica in materiali morenici con materiali prevalentemente grossolani* e, pertanto, il proponente ha ritenuto di poter assumere un grado di vulnerabilità intrinseca medio, tenendo anche conto delle caratteristiche morfologiche specifiche (quota altimetrica, presenza di copertura vegetale a protezione dell'area di ricarica, assenza di centri abitati).

La proposta di definizione è stata quindi determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato la vulnerabilità intrinseca specifica dell'acquifero come media e la conformazione del territorio in cui è situata la sorgente al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero sotteso: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici. Per la posizione della sorgente, localizzata su di un versante mediamente acclive, la zona di rispetto è stata suddivisa in ristretta e allargata e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 12 metri a valle, a partire dall'opera di presa; tale zona è stata ampliata verso valle, tenendo conto della presenza di una recinzione, già allo stato attuale;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "*PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA su base BdTre e su base catastale*" e "*Elenco catastali e superfici coinvolte*", estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza risulta che nel bacino di alimentazione della sorgente - posta in quota in un contesto montano contraddistinto da spiccata naturalità e privo di antropizzazione - non sono presenti potenziali centri di pericolo, ad eccezione della viabilità rurale e di alcuni edifici rurali non collegati alla rete fognaria. Nei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 4/9/2025, ha trasmesso al Comune di Valprato Soana (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Ciavanassa* - codice ROC2072, ubicata nel medesimo Comune di Valprato Soana e gestita da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Valprato Soana (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4/11/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale priva di antropizzazione, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia individuata; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area;
- nel caso in cui le zone di rispetto venissero utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6,

comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, lettera m) del medesimo articolo vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;

- nelle zone di rispetto è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- nella zona di rispetto è vietata la realizzazione di pozzi perdenti e fosse Imhoff o sistemi equivalenti di trattamento di acque reflue; per i manufatti esistenti devono essere adottate misure di allontanamento o di messa in sicurezza degli stessi (collaudi o valutazione della tenuta idraulica); all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
- nella zona di rispetto ristretta è vietata la realizzazione delle opere viarie, fatta eccezione per la viabilità agro-silvo-pastorale interpodereale e le piste ciclabili;
- nella zona di rispetto ristretta è vietata la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica; per i fabbricati esistenti e regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 23/12/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che ai propri atti risulta che la sorgente *Ciavanassa* venga utilizzata, in concomitanza con la sorgente denominata "*Santanel*", per alimentare la rete acquedottistica della frazione Pianprato del Comune di Valprato Soana.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha comunicato che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevati dagli anni 2006-2024 nella rete acquedottistica concentrica a scopo di monitoraggio, nei quali sono state riscontrate diverse *non conformità* microbiologiche, sottolineando, tuttavia, che non è in grado di definire se tali *non conformità* possano essersi originate da una contaminazione diretta nella sorgente oppure nelle fasi di immagazzinamento e distribuzione lungo la filiera idropotabile.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 5/3/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e manutenzione periodica dell'opera di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e del tratto della strada sterrata rurale che attraversa l'area di salvaguardia;
- richiamato il parere ASL prot. n. 0138140 del 23/12/2025, il gestore S.M.A.T. S.p.A. dovrà attivarsi per verificare le cause degli inquinamenti microbiologici evidenziati dall'autorità sanitaria per escluderne la correlazione con le opere di prelievo nonché monitorarne le cause e farsi carico di individuare gli interventi atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione;
- si provveda a verificare gli scarichi civili degli edifici rurali non collegati alla rete fognaria che rientrano nell'area di salvaguardia e ad adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno della medesima area.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4/9/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Valprato Soana (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Ciavanassa* - codice ROC2072, ubicata nel medesimo Comune di Valprato Soana e gestita da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), in data 4/11/2025 - prot. n. 00096417;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 23/12/2025 - prot. n. 0138140;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 31, in data 23/2/2026, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 23/2/2026 - prot. n. 0000588/2026, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Ciavanassa* - codice ROC2072, ubicata nel Comune di Valprato Soana (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati "*PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA su base BdTre e su base catastale*" e "*Elenco catastali e superfici coinvolte*", estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo

chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

- c. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di salvaguardare l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e manutenzione periodica dell'opera di presa;
 - attivarsi per verificare le cause degli inquinamenti microbiologici evidenziati da ASL nella nota prot. n. 0138140 del 23/12/2025 per escluderne la correlazione con le opere di prelievo e monitorarne le cause;
 - provvedere a sottoporre l'acqua prelevata dalla sorgente a trattamento per abbattere gli inquinamenti microbiologici, ovvero a qualsiasi trattamento sia opportuno e sia richiesto dall'autorità sanitaria prima della distribuzione in rete.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest);
 - all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Valprato Soana, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e del tratto della strada sterrata rurale che attraversa la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli scarichi civili degli edifici rurali non collegati alla rete fognaria che rientrano nell'area di salvaguardia e adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici rurali presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero

conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA

su base BdTre

LEGENDA



Aree salvaguardia sorgente

 MANUFATTO

 Zona di tutela assoluta (ZTA)

 Zona di rispetto ristretta (ZRR)





 Zona di rispetto allargata (ZRA)





**PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA
su base catastale**

LEGENDA

Aree salvaguardia sorgente

-  MANUFATTO
-  Zona di tutela assoluta (ZTA)
-  Zona di rispetto ristretta (ZRR)
-  Zona di rispetto allargata (ZRA)



ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - ZTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	PRGC
Valprato Soana	2	43p	Area di utilizzo ai fini silvo pastorali "di conservazione"

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	PRGC
Valprato Soana	2	43p, 46t	Area di utilizzo ai fini silvo pastorali "di conservazione"

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	PRGC
Valprato Soana	2	20p, 27t, 31t, 32t, 34t, 43p	Area di utilizzo ai fini silvo pastorali "di conservazione"

SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)		
--	--	--

ZTA	ZRA	ZRR
0.1	2.7	6.6

DIMENSIONI DELLA ZTA		
-----------------------------	--	--

Lunghezza a monte del manufatto (m)	Lunghezza a valle del manufatto (m)	Lunghezza laterale al manufatto (m)
20	12	15